



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
Azienda Usl 7 Carbonia

Deliberazione n. 1236

Adottata dal Direttore Generale in data 16 LUG. 2013

OGGETTO: Presa d'atto risultanze finali dell'Avviso pubblico per specialista in Anatomia Patologica - Autorizzazione alla stipula dei contratti -

Su proposta del Servizio Affari Generali

**PREMESSO** che, con deliberazione n. 1136 del 04/07/2013 si è provveduto alla pubblicazione di Avviso pubblico, ai sensi dell'art. 7, comma 6 e seguenti, del DLgs n. 165/2001, per il conferimento di incarichi a professionisti altamente qualificati e specialisti in Anatomia Patologica, da destinare ad attività presso il Servizio di Anatomia Patologica del P.O. Sirai, per 30 ore settimanali e per un periodo massimo di sei mesi;

**DATO ATTO** che all'Avviso pubblico, scaduto lo scorso 11 luglio c.a., ha partecipato un solo specialista, Dr.ssa Guendalina Mura, nata a Cagliari il 18/12/1962 e che, valutato il curriculum e ritenuto idoneo allo scopo, si debba procedere alla formalizzazione degli atti;

**RITENUTO** pertanto di dover autorizzare la stipula del contratto di collaborazione professionale sulla base dello schema allegato al presente atto per formarne parte integrante, con la Dr.ssa Guendalina Mura per n. 30 ore settimanali in Anatomia Patologica per un periodo massimo di sei mesi;

#### IL DIRETTORE GENERALE

Preso atto dell'istruttoria svolta dal Servizio Affari Generali

SENTITI i pareri del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario


#### DELIBERA

- 1) Di autorizzare la stipula del contratto di collaborazione professionale, per il periodo dal 22 luglio 2013 e per un massimo di sei mesi, fino al 21 gennaio 2014, con la dr.ssa Guendalina Mura nata a Cagliari il 18/12/1962;
- 2) Di attribuire alla professionista il compenso di € 60,00 per ogni ora di attività comprensivi di oneri e imposte, e di movimentare l'importo presunto di € 41.400,00 sul codice economico 0502040101 "Acquisto di consulenze sanitarie" del vigente Piano dei conti e sul codice 10540801 "Anatomia patologica P.O. Sirai" del piano dei Centri di rilevazione costi;

- 3) Di applicare ai summenzionati professionisti, sulle fatture che gli stessi emetteranno per le prestazioni professionali rese in favore di questa Azienda, il regime fiscale di competenza;
- 4) Di demandare al Servizio Bilancio il pagamento del relativo importo mensile, in base alla fatturazione individuale che riporterà lo svincolo, sul resoconto mensile delle attività svolte, del Direttore del P.O. Sirai di Carbonia;
- 5) Di approvare lo schema di contratto di collaborazione professionale allegato al presente atto per formarne parte integrante.


IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Maurizio Calamida



IL DIRETTORE AMM.VO

Dr. Claudio Ferri



IL DIRETTORE SANITARIO

Dr. Franco Trincas



Resp.le Serv. Affari Generali

Dr.ssa M. Teresa Garau



Pos. Org.va Affari Generali

Dr.ssa E. Locci



Il Servizio Affari Generali  
attesta che la deliberazione del Direttore Generale  
N° 1236 del 16 LUG. 2013

è stata pubblicata

nell'Albo on-line dell'Azienda USL n. 7  
dal 17 LUG. 2013 al 31 LUG. 2013

che resterà in pubblicazione per 15 gg. consecutivi  
sarà a disposizione per la consultazione sul sito [www.aslcarbonia.it](http://www.aslcarbonia.it)  
alla voce Delibere/Archivio delibere.

SERVIZIO AFFARI GENERALI



## Azienda Sanitaria Locale n. 7 Carbonia

**Contratto di collaborazione libero professionale per le attività di Dirigente medico specialista in ANATOMIA PATOLOGICA -**

Il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ dell'anno 2013

TRA

L'Azienda Sanitaria Locale n°7 di Carbonia, partita IVA 02261310920, avente sede legale in Carbonia, Via Dalmazia n° 83, legalmente rappresentata dal Direttore Generale dr. Maurizio Calamida

E

e il/la Dr. \_\_\_\_\_ nat\_ a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ residente a \_\_\_\_\_ in via C.F. \_\_\_\_\_

### PREMESSO

- a) che il Committente intende avvalersi delle prestazioni professionali del Professionista dr. \_\_\_\_\_ nell'espletamento delle attività di cui alla deliberazione n. 1136 del 04/07/2013;
- b) che il Professionista è titolare di Partita Iva;
- c) che il Professionista si dichiara titolare delle qualità ed attitudini tecnico-professionali per le quali ha offerto la propria prestazione alla Asl 7;

### SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

#### Art. 1. Premesse

Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante del presente contratto.

#### Art. 2. Oggetto del Contratto

Il presente contratto ha ad oggetto la prestazione professionale dell'Anatomopatologo libero professionista per lo svolgimento delle attività previste nei piani di lavoro del Servizio di Anatomia Patologica del P.O. Sirai di Carbonia.

#### Art. 3. Esecuzione dell'opera

Il Professionista si impegna a fornire con diligenza ed adeguatezza le proprie prestazioni professionali nell'espletamento dei servizi suddetti sino a compimento degli incarichi

demandatigli dal Committente. In particolare il Professionista si impegna ad eseguire le prestazioni nel rispetto dei principi di appropriatezza organizzativa fissati dalla Direzione del P.O. Sirai. Il Professionista svolgerà la propria opera con lavoro proprio, senza assoggettamento dello stesso ad alcun vincolo di subordinazione verso il Committente, con il solo obbligo di effettuare il numero delle ore di prestazione attribuite.

#### **Art. 4. Durata del Contratto**

Il presente contratto ha decorrenza dal 22 luglio 2013 e termine massimo il 21 gennaio 2014.

#### **Art. 5. Corrispettivi**

Il corrispettivo delle prestazioni professionali svolte sarà determinato al Professionista nell'importo di € 60,00 per ogni ora di attività per 30 ore settimanali, comprensivo di tutti gli oneri, fiscali e previdenziali, come fissato dall'atto deliberativo n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ e sarà pagato dal Servizio Bilancio a seguito della emissione di fattura, svincolata dal Direttore del P.O. Sirai di Carbonia. Salvo diversa scelta del Collaboratore, qualora in presenza dei requisiti previsti dalle vigenti normative in merito alla non applicazione della ritenuta di acconto da parte del sostituto d'imposta (da comunicarsi con comunicazione scritta al Committente), sull'importo predetto sarà operata la ritenuta d'acconto come per legge.

I pagamenti dei compensi sopra indicati saranno regolati dietro presentazione di fattura e detratta la ritenuta d'acconto, mediante Bonifico Bancario sul c/c codice IBAN \_\_\_\_\_.

#### **Dovere di Segretezza**

Il Professionista si impegna ad operare secondo le condizioni stabilite dal presente contratto e a regola d'arte, obbligandosi nei confronti del Committente alla massima correttezza e riservatezza. E' fatto pertanto obbligo al Professionista di adottare tutte le misure di prevenzione necessarie per evitare la diffusione e l'utilizzo di informazioni ritenute riservate dal Committente nonché dalle vigenti normative in materia.

Restano escluse dall'obbligo di segretezza le informazioni e/o i dati già di pubblico dominio indipendentemente dall'omissione degli obblighi contrattuali contemplati al presente articolo.

Il vincolo di riservatezza di cui al presente articolo, continuerà ad avere valore anche dopo la conclusione del presente contratto sino a quando le informazioni riservate non diverranno di pubblico dominio.

#### **Art. 7. Clausola di non concorrenza**

Al Professionista è concesso intrattenere contemporaneamente più rapporti di collaborazione professionale con altri Clienti diversi dal Committente presso il quale ha oggetto l'attività prevista nel presente contratto, purché ciò non arrechi in alcun modo danno al Committente o pregiudichi il regolare svolgimento dell'attività prevista nell'oggetto del presente contratto. Il Collaboratore si impegna a svolgere la propria attività senza porre in essere atti di concorrenza sleale a danno del Committente.

## **Art. 8. Recesso ed inadempimento**

Il Committente può recedere dal contratto in qualsiasi momento, dandone preavviso al Professionista almeno **30** (trenta) giorni prima della decorrenza stabilita.

Tuttavia, lo stesso può recedere in qualsiasi momento e senza preavviso dal contratto:

- a) Se il Professionista non procede all'esecuzione dell'incarico affidato secondo quanto stabilito dal presente contratto e a regola d'arte, salvo il diritto al risarcimento del danno subito dal Committente.
- b) Quando l'esecuzione dell'incarico diventa impossibile per causa non imputabile ad alcuna delle parti. In questa ipotesi il Collaboratore avrà diritto esclusivamente al compenso maturato per il lavoro prestato in deroga all'articolo 2227 Codice Civile.
- c) In qualsiasi momento in presenza di atti e/o comportamenti comunque lesivi dell'interesse del Committente, tali da non consentire la prosecuzione del rapporto in condizioni di reciproca fiducia, ovvero in presenza di accertate violazioni degli obblighi di riservatezza e segretezza posti a carico del Collaboratore nel presente contratto.

In questa ipotesi il Professionista avrà diritto esclusivamente al compenso maturato per il lavoro prestato, in deroga all'articolo 2227 del Codice Civile, salvo il diritto del Committente al risarcimento dei danni.

d) E' concesso altresì al Professionista il diritto di recesso unilaterale previo avviso scritto mediante raccomandata o posta certificata inviata presso la sede legale del Committente almeno **30** (trenta) giorni prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione. In questo caso al Consulente spetterà esclusivamente il compenso maturato per il lavoro prestato in deroga all'articolo 2227 del Codice Civile.

Il recesso del Professionista dal presente contratto per motivi diversi da comprovabile giusta causa o forza maggiore, senza il rispetto del suddetto termine di preavviso, produrrà cautelativamente l'immediata sospensione di tutti i pagamenti e fatture emesse e/o da emettere con contestuale diritto da parte del Committente al risarcimento del danno. Tale diritto sarà esercitato anche in caso di inadempimento, ovvero adempimento parziale o ritardato, anche di una soltanto delle obbligazioni derivanti dal presente Contratto.

## **Art. 9. Rinnovo del contratto**

Allo scadere del termine della durata del contratto, questo non si intenderà tacitamente rinnovato dalle parti.

## **Art. 10. Tutela della Privacy**

In ottemperanza con quanto previsto dalla vigente normativa sulla privacy, il Professionista dichiara, con la sottoscrizione del presente contratto, di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei propri dati personali ai sensi dell'articolo 13 D.LGS 196/03 autorizzando nel contempo il Committente al trattamento dei propri dati personali nell'ambito degli impieghi leciti previsti.

Il Professionista si obbliga inoltre a trattare con riservatezza i dati e le informazioni trasmesse dal Committente o delle quali venisse in possesso durante l'espletamento delle attività, di non divulgarle e di non utilizzarle per scopi diversi da quelli convenuti e funzionali all'espletamento dell'oggetto di cui al presente contratto.

E' comunque diritto del Collaboratore di trasmettere tali dati e/o informazioni a soggetti delegati ad espletare i servizi connessi con l'oggetto del presente contratto e diffusi esclusivamente nell'ambito delle finalità del servizio reso, previa sottoscrizione da parte di tali soggetti di un impegno di riservatezza dei dati stessi.

#### **Art. 11. Comunicazioni**

Qualsiasi comunicazione tra le parti relativa al presente contratto dovrà essere effettuata in forma scritta o mediante e-mail o PEC.

#### **Art. 12. Clausole Finali**

La circostanza che una delle parti non faccia valere tempestivamente i diritti riconosciutegli da una o più clausole di cui al presente contratto, non potrà mai essere intesa come rinuncia generale e tacita ai diritti e doveri nella clausola stabiliti, né impedirà a tale parte di pretendere successivamente la puntuale e rigorosa osservanza di ogni e qualsiasi clausola contrattuale.

Ogni modifica delle condizioni e dei termini del presente contratto richiede la forma scritta a pena di nullità e per quanto non in esso specificatamente previsto le parti si riportano agli art. 2222 e seguenti, cod. civile.

#### **Art. 13. Risoluzione Controversie**

Le parti convengono che ogni controversia che dovesse insorgere in ordine alla interpretazione ed esecuzione del presente contratto sia deferita al Foro di Cagliari.

#### **Art. 14. Rinvio alle Norme di Legge**

Per quanto al presente contratto non espressamente disposto valgono le norme di legge applicabili ai rapporti ed alle fattispecie previste dall'art. 2222 codice civile ed articoli seguenti.

#### **Art. 15. Stipula**

Il presente contratto, stipulato in doppio originale, composto di 4 fogli stampati con macchine elettrocontabili, viene controfirmato alla presenza di entrambe le parti stipulanti, per integrale accettazione sul dorso di ciascun foglio.

Letto, approvato e sottoscritto senza alcuna modifica.

**Il Collaboratore**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Asl 7 Carbonia**  
**Il Direttore Generale**  
**Dr. Maurizio Calamida**

\_\_\_\_\_